

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-296 del 19/01/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavaggio mezzi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Frazione San Nazzaro, via Granelli n° 24 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-310 del 19/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavaggio mezzi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Frazione San Nazzaro, via Granelli n° 24 .

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza del **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA**, avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada Val Nure n° 3, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina e trasmessa dallo stesso con nota del 22/2/2017, (acquisita agli atti in data 21/2/2017 con prot. n° PGPC/2017/1903), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavaggio mezzi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, via Granelli n° 24;

Verificato che:

- le acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio mezzi, sono convogliate in un sistema di trattamento costituito da una vasca di decantazione e un disoleatore;
- le acque reflue domestiche vengono convogliate in un sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico;
- le acque reflue in uscita da ciascun sistema di trattamento, come sopra specificati, si uniscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico classificato come scarico di acque reflue industriali; tale scarico è dotato di un unico pozzetto di campionamento fiscale indicato con la dicitura "pozzetto di scarico per prelievi" nella TAVOLA UNICA nel Novembre 2009 allegata alla nota del Geom. Marco Moretti del 10/11/2009 (acquisita agli atti in data 17/11/2009 con prot. n° 84343);
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico di acque reflue industriali recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile colatore Valle" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 30 del 13/01/2014, successivamente modificato con D.D. n° 209 del 05/02/2014;

Acquisiti nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 12/04/2017, prot. n° CBP/3796 (acquisito agli atti il 13/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4353);

Preso atto che il Comune di Monticelli d'Ongina, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 10/3/2017 ,prot. n. 2792) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA** per l'attività "lavaggio mezzi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, via Granelli n° 24;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA** (C. FISC. 91096830335), avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada Val Nure n° 3, per l'attività di "lavaggio mezzi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, via Granelli n° 24. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale consortile colatore Valle";
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "canale consortile colatore Valle", le seguenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile e consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare,

con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e delle morchie oleose dai sistemi stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- c) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 30 del 13/01/2014, successivamente modificato con D.D. n° 209 del 05/02/2014;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.